

B

BANCHE - Artt. 89 e 96 - Art. 2425

E' stata controllata la rispondenza tra saldo contabile e saldo dell'estratto conto bancario?

Per la riconciliazione del saldo si consiglia l'utilizzo di un apposito prospetto.

Il conto bancario deve essere gestito distintamente per ogni singola banca.

Sono vietate le compensazioni contabili tra i diversi conti e tra interessi attivi e passivi.

Nel bilancio devono essere compresi gli interessi attivi di competenza dell'esercizio.

Non è corretto registrare operazioni con valuta anteriore al 31.12 ma effettuate dopo tale data.

Gli ordini di bonifico/addebito inviati alla banca a mezzo remote a fine dicembre ma lavorati dalla stessa in gennaio devono essere registrati contabilmente in dicembre nel rispetto dell'art. 2216 c.c..

Alla chiusura dell'esercizio è necessario controllare la rispondenza tra saldo contabile ed estratto conto; le eventuali differenze devono risultare da un prospetto di riconciliazione.

Per dedurre le ritenute d'acconto sugli interessi attivi basta l'estratto conto (non serve alcuna certificazione).

Per gli interessi attivi bancari:

==/==	a	Interessi attivi	c.e. C.16.d
Banca c/c			
Crediti verso l'Erario r.a.			

Per gli interessi passivi e le spese bancarie:

==/==	a	Banca c/c
Interessi passivi		
c.e. C. 17		
Oneri bancari		
c.e. C. 17		

Si ricorda che i crediti verso l'erario per le ritenute d'acconto sugli interessi attivi può essere portato a scomputo dei debiti tributari per l'Ires/Irpef (si veda capitolo Imposte dirette al paragrafo relativo al pagamento degli acconti).

Sospensione dei debiti - Con riguardo ai mutui passivi, la sospensione delle quote capitale dei mutui e dei canoni leasing che una impresa può avere ottenuto dagli Istituti bancari a seguito dell'accordo ABI / imprenditori del 03.08.2009, non modifica il conto economico il quale accoglie gli interessi passivi per competenza. Occorre dare adeguata informativa in NI.

BENEFICI A FAVORE DI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, SOCI - Art. 51 / 95 / 109

Si esamina il trattamento dei benefici concessi a dipendenti, collaboratori e amministratori - collaboratori.

I "fringe benefits" costituiscono la parte della retribuzione cosiddetta "in natura" e uno strumento con cui il datore di lavoro persegue l'obiettivo di fidelizzare il proprio personale. Secondo l'art. 51.3 per quantificare il valore di detti beni o servizi occorre fare riferimento al valore normale (art. 9 c. 3) con esclusione di autoveicoli, prestiti, alloggi, servizi di trasporto ferroviario e beni prodotti dal datore di lavoro per i quali sono stabilite regole precise alle quali si rimanda nel proseguo della guida.

SPESE RELATIVE A STRUTTURE RICETTIVE - Le spese relative al funzionamento di strutture ricettive sono di regola indeducibili, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti.

Il termine "generalità", riferito ai dipendenti, si contrappone tecnicamente al termine "categoria" di dipendenti. Per "categoria" si intendono, come chiarito dalla C.M. 326/E/1997, ad esempio, i dirigenti, gli impiegati, gli operai, categorie queste previste dal Codice Civile e, in base a quanto esemplificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli addetti al turno di notte.

Sono ammesse prestazioni sostitutive del servizio di mensa aziendale, quale l'erogazione di buoni pasto.

SPESE RELATIVE A FABBRICATI - I canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso a dipendenti sono deducibili nei limiti dell'importo che costituisce reddito per i dipendenti stessi.

Sono interamente deducibili le spese relative a fabbricati utilizzati da dipendenti:

- in trasferta temporanea (per la durata della trasferta);
- che hanno trasferito la residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui svolgono l'attività, per il periodo di imposta del trasferimento e per i due anni successivi.

FABBRICATI E BENEFICIO TASSABILE - Il valore da imputare a retribuzione al dipendente o amministratore per fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato si determina come segue (art. 51.4):

- Rendita catastale o, in mancanza, canone di locazione in regime vincolato o di libero mercato*
+ spese ed utenze non a carico dell'utilizzatore/dipendente